Art. 42 II procedimento disciplinare

Il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Direttivo, ravvisato un comportamento passibile di provvedimento disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dalla commissione del fatto ovvero dalla sua piena conoscenza, trasmettono con PEC o mezzo equipollente, l'atto deliberativo contenente l'istanza motivata, con allegata la documentazione comprovante i fatti, alla Segreteria dei Probiviri la quale entro i successivi dieci giorni dal ricevimento la trasmette, a mezzo PEC o mezzo equipollente, al Collegio dei Probiviri affinché questo eserciti l'azione disciplinare.

Il Procedimento può essere avviato anche su segnalazione del socio che denuncerà il fatto con comunicazione da inviarsi mezzo PEC o mezzo equipollente indirizzata al Consiglio Provinciale in questo caso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente decorre dalla ricezione della segnalazione del socio.

Qualora nelle more del procedimento si sia trovato un componimento bonario, le parti dovranno far pervenire comunicazione congiunta e sottoscritta personalmente di richiesta di archiviazione del procedimento.

In quest'ultimo caso, salvo eccezionali e motivate ragioni, il Collegio dei Probiviri comunicherà, dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo la prima riunione utile, l'archiviazione del procedimento.

Il Collegio, qualora dalla documentazione trasmessa emerga la manifesta infondatezza della domanda può chiedere chiarimenti direttamente all'Organo competente o al socio che ha effettuato la segnalazione o disporre l'immediata archiviazione.

Qualora invece ravvisi la fondatezza dell'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dà avvio all'azione disciplinare contestando per iscritto a mezzo PEC o mezzo equipollente al socio/dirigente le infrazioni rilevate, dandogli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolpa entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni. Nel medesimo termine di 30 giorni il Collegio dà comunicazione al socio/dirigente contro cui si procede, all'organo proponente o al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale dell'apertura dell'istruttoria e/o dell'archiviazione.

Successivamente il Collegio comunica all'interessato e all'Organo proponente il giorno e l'ora di convocazione del Collegio, comunicando con PEC o mezzo equipollente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dello stesso, che è data loro facoltà di comparire di persona.

Qualora il socio/dirigente non si presenti all'audizione senza giustificato motivo decade dalla facoltà di comparire di persona, in caso di motivata richiesta di rinvio, i termini del procedimento saranno sospesi fino alla fissata audizione.

La richiesta motivata di rinvio di cui al comma precedente non può essere presentata dalla stessa parte per più di due volte nell'ambito del medesimo procedimento.

Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera i provvedimenti da assumere. La decisione dovrà essere comunicata tramite PEC o mezzo equipollente all'interessato, al Consiglio Regionale e alla Sezione Provinciale, al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale entro i 30 giorni successivi dalla chiusura dell'attività istruttoria. Il procedimento disciplinare, dalla ricezione della comunicazione delle contestazioni

Il procedimento disciplinare, dalla ricezione della comunicazione delle contestazioni all'incolpato, non può avere una durata superiore ai giorni centotrenta, salvo le previste ipotesi di sospensione dei termini.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Collegio dei Probiviri, sempre su istanza degli organi di cui all'art. 17 dello Statuto, può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di socio all'ENS valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell'Ente indicati nello Statuto,

nei regolamenti e dal Codice Etico.

I termini di cui ai commi precedenti sono comunque sospesi dal 30 luglio al 15 settembre.

Art. 42 (R)

La comunicazione del provvedimento di sospensione e di espulsione, al fine di rendere effettivi i provvedimenti, è trasmessa a tutti i Consigli Regionali e a tutte le Sezioni Provinciali.